

CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

## ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

**Seduta in data 22 giugno 2020**

**Deliberazione n. 2020/18/174**

**Oggetto:** Relazione dott. Francesco Tedesco prot. n. 3314 del 17 giugno 2020- Partecipazione Solofra Service Srl - Provvedimenti

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10.30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

|    |                          |                 |          |
|----|--------------------------|-----------------|----------|
| 1. | Vincenzo SIRIGNANO       | - Presidente    | presente |
| 2. | Giuseppe Biagio DI IORIO | Vice Presidente | Presente |
| 3. | Angelo Antonio LANZA     | - Componente    | Presente |
| 4. | Michele SPINAZZOLA       | - Componente    | Presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

|    |                      |                    |          |
|----|----------------------|--------------------|----------|
| 1. | Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente       | assente  |
| 2. | Dott. Marco PUORRO   | - Membro effettivo | Presente |
| 3. | Dott. Marco CORRADO  | - Membro effettivo | presente |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza.

## IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamate:

- la deliberazione n. 2019/34/385 del 23.10.2019 con la quale è stato conferito al dott. Francesco Tedesco, l'incarico per la definizione di un giudizio professionale sulla opportunità per il Consorzio - anche ai sensi del D.Lgs 175/16, così come modificato dal D.Lgs 100/17 - di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione;
- la deliberazione n. 2020/17/173 del 17.06.2020 con la quale si è preso atto della suindicata relazione trasmessa dal professionista con nota prot. n. 3314, datata 17 giugno 2020;

Tenuto conto del confronto avuto con il professionista e ritenuto di poter condividere le conclusioni a cui lo stesso è giunto nella dettagliata relazione di cui sopra, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di avviare il percorso di messa in liquidazione della società partecipata Solofra Service Srl;

Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici consortili per gli adempimenti consequenziali ed al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.



Spett.le **Consorzio ASI**  
Via Campo Fiume, 2/A  
83100 Avellino (AV)

**Oggetto:** Consegna Giudizio professionale sulla opportunità per il Consorzio Asi di Avellino, di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione.

Spett.le Società,

in relazione all'incarico conferitomi dal Consorzio per l'Area dello Sviluppo Industriale, in allegato alla presente consegno "Relazione sulla opportunità per il Consorzio Asi di Avellino di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Avellino, 17 giugno 2020

omissis



Da "info@asi.av.it" <info@asi.av.it>

"Angelo Lanza" <angelo.lanza09@libero.it>, "Michele Spinazzola" <studio.spinazzola@libero.it>, "giovanni romeo" <studioromeo.g@fastwebnet.it>, "marco puorro" <marcpuorro@yahoo.it>, "corrado marco" <corrado marco80@gmail.com>

Data giovedì 18 giugno 2020 - 11:00

**consegna giudizio professionale sulla opportunita' per il Consorzio ASI di Avellino, di mantenere la partecipazione nella societa' Solofra Service srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione**

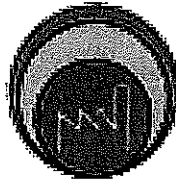
---

**Allegato(i)**

3314.pdf (2243 KB)

# Relazione

sulla opportunità per il Consorzio Asi di Avellino, anche alla luce delle prescrizioni normative, di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione



**SOLOFRA SERVICE SRL**

**Dott. Francesco TEDESCO**

**DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE**



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**  
Provincia di Avellino

**Avellino, 15 Giugno 2020**

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. L'INCARICO: NATURA E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO .....</b>                                                                                                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1. Premessa: il quadro normativo di riferimento.....                                                                                                                                                              | 3         |
| 1.2. Conferimento e finalità dell'incarico.....                                                                                                                                                                     | 6         |
| 1.3. Metodologia utilizzata per lo svolgimento dell'incarico .....                                                                                                                                                  | 8         |
| 1.4. Struttura e contenuto della relazione.....                                                                                                                                                                     | 10        |
| <br><b>2. LA SOCIETÀ: PROFILI GENERALI E SITUAZIONE AZIENDALE .....</b>                                                                                                                                             | <b>12</b> |
| 2.1. La società: storia e mission aziendale, governance, portafoglio di servizi.....                                                                                                                                | 12        |
| 2.2. Contesto relazionale di riferimento tra Consorzio ASI, Comune di Solofra e la società .....                                                                                                                    | 14        |
| 2.3. Il Contratto di conferimento beni in disponibilità ed importo dell'operazione di conferimento ...                                                                                                              | 15        |
| 2.4. I risultati della gestione nell'ultimo triennio 2016-2018 .....                                                                                                                                                | 19        |
| 2.5. Principali indicatori economici di efficienza gestionale .....                                                                                                                                                 | 24        |
| <br><b>3. IL GIUDIZIO PROFESSIONALE .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>27</b> |
| 3.1. La partecipazione del Consorzio alla luce del dettato normativo del D.lgs 175/2016 e s. i. e m. ...                                                                                                            | 27        |
| 3.2 La sostenibilità gestionale della società e le eventuali utilità alla P.A. socia.....                                                                                                                           | 36        |
| 3.3 Ulteriori considerazioni in merito agli interessi dei creditori del Consorzio ASI: strumenti e<br>procedure maggiormente idonee a tutelare gli interessi della PA, dei terzi e del patrimonio sociale.<br>..... | 37        |
| <br><b>4. CONCLUSIONI: GIUDIZIO PROFESSIONALE - ABSTRACT.....</b>                                                                                                                                                   | <b>38</b> |

## 1. L'INCARICO: NATURA E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO

### 1.1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa.

Al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124/2015, c.d. legge Madia) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esercizio della delega, si prevedeva di:

- differenziare le tipologie societarie;
- ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche;
- creare un preciso regime per la regolazione delle responsabilità degli amministratori e del personale delle società;
- individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
- rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive.

---

3

Uno specifico criterio di delega era infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, a sua volta articolato in sette diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali, agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria, all'introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che riducono le società partecipate ed alla trasparenza e rendicontazione da parte delle società partecipate nei confronti degli enti locali.

Nel 2016 si è giunti all'approvazione del Testo Unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Il citato provvedimento è stato successivamente "integrato e corretto" con il decreto legislativo nr. 100/2017, con il quale sono state introdotte, per l'adeguamento alle prescrizioni dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 251 del 2016, alcune modifiche che riguardano, non tanto il merito della riforma, quanto aspetti che hanno consentito di rendere l'assetto derivante dalla riforma maggiormente organico.

Il TUSP, nella sua versione di testo coordinato, continua a contenere, tra l'altro, un insieme di disposizioni relative alla disciplina della prevenzione del rischio di crisi aziendale e della sua gestione, nonché disposizioni relative all'incentivazione del perseguimento di obiettivi di economicità ed efficienza attraverso una serie di misure, come la previsione di procedure di razionalizzazione sistematica e di revisione straordinaria, la previsione di strumenti di gestione del personale, il rispetto di precise norme di natura finanziaria per le società partecipate.

Il Testo Unico disciplina l'intera vita di una società partecipata, quindi:

- le tipologie di società che possono essere partecipate (s.p.a. ed s.r.l.);
- le ipotesi in cui la P.A. (Pubblica Amministrazione) può partecipare in una società privata;
- le ipotesi in cui la P.A. deve lasciare la partecipazione;
- la procedura di dismissione della partecipazione;
- le regole di organizzazione e amministrazione della società;
- i rapporti con la P.A. e l'esercizio dei diritti societari;
- i rapporti con i dipendenti della società;
- un tetto massimo per lo stipendio di dirigenti e manager;
- il procedimento di crisi di impresa.

Inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. nr. 175/2016 indica gli elementi sui quali si basa l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico; sono tali le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il comma 2 del citato articolo dispone che le società soggette al controllo pubblico adottino, con deliberazione assembleare e su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale disposizione è collegata a quella contenuta nell'articolo 14, allorquando prevede che, qualora affiorino uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale nel programma di valutazione del rischio di crisi, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico debba adottare, senza alcun indugio, tutti i provvedimenti necessari per impedire l'aggravamento della crisi, per limitarne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

In tal modo, nell'ordinamento giuridico si introducono strumenti e procedure, di natura preventiva, adatte a monitorare lo stato di salute della società con lo scopo di far emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

La norma anticipa opportunamente l'adozione obbligatoria di "procedure di allerta", data la rilevanza e pericolosità economica di situazioni di crisi aziendale delle società pubbliche.

L'articolo 14 del D.Lgs. nr. 175/2016, nel disciplinare la crisi d'impresa delle società a controllo pubblico, prevede che le società a partecipazione pubblica siano soggette alla disciplina fallimentare e a quella del concordato e regola le ipotesi di crisi aziendale nelle società in questione.

Il postulato fondamentale, al quale attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore, è quello della "*continuità aziendale*" (cosiddetto *going-concern*). Esso rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività, a patto che gli amministratori non abbiano un'alternativa concreta alla cessazione o non intendano liquidare la società.

Nella fase della predisposizione del bilancio d'esercizio, l'organo esecutivo aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'azienda di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Qualora l'organo amministrativo, nel fare le proprie valutazioni, sia a conoscenza di significative incertezze relative a fatti, presupposti o condizioni che possano determinare il sopraggiungere di gravi dubbi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile (in un arco temporale di almeno dodici mesi, possibilmente a decorrere dalla data di chiusura del bilancio di esercizio).

Il principio della continuità aziendale, inteso come capacità dell'impresa di conseguire ricavi superiori ai costi di esercizio in maniera tale da consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio, è una nozione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che implica l'equilibrio strutturale per un periodo di tempo medio.

## 1.2. Conferimento e finalità dell'incarico

Il Consorzio per l'Area dello Sviluppo Industriale (ASI) è socio – con una quota di partecipazione di euro 10.192,00, pari al 98% - unitamente al Comune di Solofra, della società **Solofra Service S.r.l.** con sede in Solofra (AV), alla via Melito Iungano.

Tale società ha per oggetto, come in dettaglio esaminato di seguito, ***“la gestione di un Centro Servizi realizzato dal Consorzio ASI di Avellino e la promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciario, e dell'industria in genere.”***.

Poco dopo la costituzione della società, il Consorzio ASI stipulò un Contratto di **Conferimento beni in disponibilità** in data 9 gennaio 1997, e registrato presso l'allora Ufficio del Registro di Avellino in data 29.01.1997, al n. 6/1 –Serie III, per tutta la durata della vita societaria, nella convinzione che l'attività della società partecipata, in un ambito territoriale caratterizzato da una buona vivacità industriale, in particolare del settore conciario, avrebbe dato i frutti necessari per assicurare da un lato una “dignitosa” redditività del valore patrimoniale conferito e dall'altro avrebbe consentito il perseguimento delle attività istituzionali dello stesso Consorzio di affiancare le realtà industriali del territorio.

Con Delibera del 9.11.2018 n. 2018/3/8 del Consiglio generale, l'Assemblea dei Soci del Consorzio ASI ha preso atto della relazione del Presidente che informa che *“per quanto riguarda la Solofra Service, in considerazione della difficoltà economica dell'ASI, necessita una rivisitazione del rapporto in essere senza escludere attente valutazioni sull'opportunità della sua continuità, considerato che un grande patrimonio dell'ASI non produce al proprietario alcun reddito”*. Tra l'altro tale determinazione fu anche suggerita dall'esigenza dei Consorzi ASI di procedere ad una razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie tenendo conto dei criteri previsti dalla su citata richiamata normativa (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.).

Con delibera del Consorzio per l'Area dello Sviluppo Industriale della provincia di Avellino nr. 2019/34/385 del 23.10.2019 il Comitato Direttivo ha conferito al sottoscritto Francesco Tedesco, nato ad Avellino il 27.04.1967, dottore commercialista, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Provincia di Avellino, nonché iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 15.10.1999 pubblicato sulla G.U. nr. 87 del 02.11.1999, l'incarico **“per la formulazione di un giudizio professionale sulla opportunità per il Consorzio ASI di Avellino – anche ai sensi del D.Lgs 175/16 così come modificato dal D.Lgs 100/17 – di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service Srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione.”**

Pertanto, il giudizio professionale è volto a verificare innanzi tutto **“l'opportunità del Consorzio ASI di**

**Avellino a mantenere la partecipazione nella Solofra Service srl**.

Tale opportunità va declinata sotto tre aspetti:

- **da un punto di vista normativo**: accertandosi che il mantenimento della partecipazione sociale non confligga con il dettato normativo del D.lgs 175/2016 e s. i. e m. Tra l'altro la riforma sulle società partecipate dalla P.A. individua gli scopi che una società partecipata deve perseguire;
- **da un punto di vista strategico istituzionale**: al fine di verificare che la società in esame abbia per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- **da un punto di vista economico finanziario**: esaminando preliminarmente la sostenibilità gestionale e, successivamente, dopo aver valutato le attività, le passività ed i conti economico-finanziari della società, le eventuali utilità per la P.A. socia.

Il **Giudizio** proverà, dunque, ad offrire un set di informazioni atte a consentire al decisore pubblico di assumere una decisione fondata e motivata rispetto allo scenario già rappresentato dal Presidente del Consorzio ASI nella propria relazione al Consiglio Generale del 9.11.2018: *"In considerazione della difficoltà economica dell'ASI necessita una rivasitazione del rapporto in essere senza escludere attente valutazioni sulla opportunità della sua continuità, considerato che un grande patrimonio dell'ASI non produce al proprietario alcun reddito....."*.

7

Inevitabilmente il Presidente pro-tempore del Consorzio ASI, ing. Vincenzo Sirignano, suggerisce un'ulteriore riflessione sull'argomento: ed ossia, fermo restando la suesposta verifica sull'opportunità, sotto i tre differenti punti di vista, della società partecipata, non va trascurata l'opportunità per la P.A. di detenere la partecipazione alla luce della propria situazione economico-finanziaria. Ossia, qualora lo stato di salute dell'Ente richieda una differente redditività del proprio patrimonio investito.

**1.3. Metodologia utilizzata per lo svolgimento dell'incarico**

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, è stato necessario avere innanzitutto la più ampia e puntuale conoscenza dei fatti di gestione e delle condizioni operativo-gestionali della Società attraverso la consultazione della seguente documentazione amministrativa acquisita dalla Solofra Service srl che ha reso possibile l'esame di una serie di dati ed informazioni utili allo scopo:

- Atto Costitutivo e Statuto sociale del 25.09.1996;
- Vigente Statuto societario del 30.06.2016;
- Visura storica del Registro delle Imprese;
- Organigramma societario;
- Bilancio societario completo di Nota Integrativa, Relazione dell'Amministratore e Relazione del Revisore Unico anno 2016;
- Bilancio societario completo di Nota Integrativa, Relazione dell'Amministratore e Relazione del Revisore Unico anno 2017;
- Bilancio societario completo di Nota Integrativa, Relazione dell'Amministratore e Relazione del Revisore Unico anno 2018;
- Bozza di bilancio al 30.09.2019;
- Contratto di conferimento dei Beni in disponibilità del 09.01.1997;
- Breve relazione informativa societaria;
- Prospetto degli immobili in gestione;
- Elenco dei contratti di locazione con nominativo del conduttore, canone mensile ed annuo e scadenza contratto di locazione;
- Planimetrie generali con indicazione dei corpi di fabbrica;

8

Ogni altra informazione utile allo scopo è stata acquisita in occasione di diversi incontri che si sono tenuti presso la sede della società con il Presidente del CDA arch. Maurizio Giovanniello, il Consigliere Fernando D'Urso e con la struttura amministrativa della Società nonché presso il Consorzio ASI in Avellino alla via Campo di Fiume n. 2/A.

Dal punto di vista metodologico appare necessario precisare ed evidenziare alcuni aspetti di rilievo non secondario:

1. non sono state condotte verifiche per accertare la veridicità e l'attendibilità dei dati contabili e delle informazioni contenute nei bilanci della Società. Ciò nonostante, va rilevato che il sistema contabile, da una prima valutazione, si presenta come affidabile;
2. non sono state condotte verifiche per valutare l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati per la predisposizione dei predetti documenti di bilancio, atteso che essi sono supportati dalle relazioni dell'organo di controllo;
3. non sono state condotte verifiche per accertare l'attendibilità dei dati e delle informazioni relative alla struttura del costo del personale, che sono stati assunti ed utilizzati per alcune

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

valutazioni;

Ciò detto, i dati relativi alle performances gestionali degli esercizi desumibili dai bilanci di esercizio messi a disposizione costituiscono il patrimonio di informazioni utili sul quadro operativo - gestionale della Società, dal quale trarre la conoscenza della redditività strutturale della Società.

#### **1.4. Struttura e contenuto della relazione**

Con l'intento di esaminare e verificare il rapporto tra la P.A. e la società partecipata Solofra Service srl per pervenire alla formulazione di un giudizio professionale, il presente documento si articola nelle seguenti parti:

##### **A) La società: profili generali e situazione aziendale**

Si riportano le principali informazioni riguardanti la società, la storia e la *mission* aziendale, la *governance* della Società che ha per socio di maggioranza (98%) il Consorzio.

Si dà, inoltre, evidenza al contesto relazionale di riferimento e, dunque, alla qualificazione del rapporto con il Consorzio.

Si passa, infine, alla situazione gestionale della Società, in modo da:

- conoscere l'andamento dei risultati di gestione degli ultimi anni, analizzando i fattori che hanno influito sulla sua determinazione;
- avere un riferimento oggettivo per avere contezza dello stato di salute della Società e dell'eventuale redditività per i suoi soci.

L'esame è condotto con riferimento ai principali fattori che concorrono alla definizione del quadro strutturale dei ricavi e dei correlati costi con la finalità di individuare fattori di criticità e debolezza gestionale.

Sono stati elaborati alcuni indicatori (*ratios*) dai quali si desumono informazioni utili per rappresentare l'evoluzione della gestione nell'arco del periodo preso in considerazione.

##### **B) Il Giudizio Professionale**

Partendo dai risultati economici della società Solofra Service srl e dai risultati in termini di finalità istituzionali proprie del Consorzio ASI, il Giudizio professionale verificherà **"l'opportunità del Consorzio ASI di Avellino a mantenere la partecipazione nella Solofra Service srl"** sia da un punto di vista **normativo** e quindi, accertando che il mantenimento della partecipazione sociale non confligga con il dettato normativo del D.lgs 175/2016 e s. i. e m. che da un punto di vista **strategico istituzionale**: al fine di verificare che la società in esame abbia per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Inoltre, al fine di fornire ulteriori elementi di riflessione, sarà esaminata la sostenibilità gestionale della società e le eventuali utilità economiche per la P.A. socia di maggioranza.

Con tali informazioni, il **Giudizio** supporterà il decisore pubblico nell'assunzione di una fondata e motivata decisione rispetto allo scenario già rappresentato dal Presidente del Consorzio ASI nella

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

propria relazione al Consiglio Generale del 9.11.2018, allorquando dichiarò che in considerazione della difficoltà economica dell'ASI necessitava una rivisitazione del rapporto in essere senza escludere attente valutazioni sulla opportunità della sua continuità, considerato che un grande patrimonio dell'ASI non produce al proprietario alcun reddito.

**C) Conclusioni**

Si riportano, in sintesi, le conclusioni alle quali giunge il professionista incaricato in ordine alla formulazione del giudizio professionale "sulla opportunità per il Consorzio ASI di Avellino – anche ai sensi del D.Lgs 175/16 così come modificato dal D.Lgs 100/17 – di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service Srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione."

## 2. LA SOCIETÀ: PROFILI GENERALI E SITUAZIONE AZIENDALE

### 2.1. La società: storia e mission aziendale, governance, portafoglio di servizi

La Società ha sede legale in Solofra (Avellino), alla Via Melito Iangano, frazione S. Agata Irpina, Codice Fiscale e Partita Iva: 02017660644 ed ha un capitale sociale, pari a € 10.400,00 che risulta interamente sottoscritto e versato. La compagine societaria è così costituita:

| Soci                     | Valore    | Percentuale |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Consorzio "ASI-Avellino" | 10.192,00 | 98%         |
| Comune di Solofra        | 208,00    | 2%          |

Pertanto la società è interamente a capitale pubblico.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Società ha per oggetto la gestione del Centro Servizi ASI in virtù di un contratto di Conferimento di beni in disponibilità, la promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciario e dell'industria in genere. In particolare, il citato articolo recita:

*"La società ha per oggetto le seguenti attività:*

- a) Gestione del Centro Servizio sito in Solofra alla Via Melito Iangano, realizzato dal Consorzio A.S.I. di Avellino;*
- b) Promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciario di Solofra e dell'industria in genere, favorendo la nascita di strutture doganali, di stoccaggio merci, di sistemi di informazione telematica, di fiere, esposizioni permanenti, di servizi bancari, postali, di mensa aziendale, di bar e ristorazione, di centri di sperimentazione nel settore conciario e di formazione professionale. A tal fine provvederà, attraverso i sistemi giuridici più opportuni a rendere possibile l'utilizzazione dei servizi, strutture locali presenti nel complesso immobiliare della cui gestione è titolare;*
- c) Esercizio di ogni e qualsiasi attività comunque connessa, preordinata o strumentale per la realizzazione dell'oggetto che precede nonché il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, ritenute dagli organi di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'eventuale prestazione di garanzie reali o fideiussorie.*

*La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio."*

La società in oggetto è stata costituita il 25.09.1996 e ha avviato ufficialmente la propria attività il 20.03.2000. La Solofra Service s.r.l., come indicato nell'oggetto sociale, gestisce il Centro ASI di Solofra sulla base di un contratto di Conferimento di beni redatto in data 09.01.1997. Nello specifico, la società concede in affitto porzioni di immobili aventi specifica destinazione di uffici, depositi ed attività commerciali. Inoltre, si occupa direttamente della gestione del teatro/auditorium all'interno del Centro ASI. Da ciò si deduce, chiaramente, che tutta l'attività della società è imperniata sui cespiti detenuti in disponibilità.

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Il sistema di amministrazione adottato è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, così costituito:

- ✓ Giovanniello Maurizio, Presidente e Rappresentante legale dell'impresa;
- ✓ D'Urso Ferdinando, Consigliere;
- ✓ Pericolo Raffaele, Consigliere dimissionario.

La società si avvale di un Revisore Unico nella persona del Dott. Gennarelli Giuseppe, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n.121360.

Al 31.12.2019 la Solofra Service s.r.l. opera con un organico di 6 dipendenti e 3 collaboratori.

Dall'attività di accesso effettuata dal sottoscritto è emerso che il cespite del Centro ASI Solofra è ben gestito e mantenuto. Gli spazi, sia quelli esterni che quelli interni sono in ordine ed in buono stato di pulizia. La struttura si presenta in un discreto stato di efficienza e gli spazi sono locati ad una molteplicità di soggetti che vanno dalle realtà industriali/commerciali ai liberi professionisti, ad attività di bar/ristorazione, sino alle associazioni culturali senza scopo di lucro. Ciascuno detiene degli spazi in esclusiva, sulla base di quanto previsto dai rispettivi contratti di locazione e usufruisce di alcuni spazi esterni "in condominio". Il Centro dispone, inoltre, di un elegante ed accogliente sala congressi che può ospitare sino a 900 persone con disposizione a platea. Essa è sufficientemente attrezzata per poter gestire al meglio congressi, conferenze, riunioni di lavoro, corsi di formazione e spettacoli teatrali. Le sale permettono l'accesso agevole alle persone diversamente abili grazie all'abbattimento di tutte le barriere architettoniche.

**2.2. Contesto relazionale di riferimento tra Consorzio ASI, Comune di Solofra e la società**

Come innanzi riferito, la società Solofra Service srl è una società a capitale interamente pubblico posseduto dal Consorzio ASI per il 98% e dal Comune di Solofra per il 2%. Il capitale sociale era di iniziali Lire 20.000.000 ed è stato liberato con versamento di danaro in quota proporzionale dai due soci. Ciò nonostante, come in precedenza anticipato, il Consorzio ASI ha conferito in disponibilità, dopo solo qualche mese, il complesso immobiliare costruito su una superficie di circa 30 mila metri quadri e sito in Solofra alla via Melito, senza di fatto riceverne alcuna partecipazione sociale aggiuntiva.

La società fonda la sua esistenza, e di conseguenza anche la sua attività, unicamente, sulla gestione del Centro Servizi di proprietà del Consorzio ASI. Nessun valore o diritto è stato conferito, neppure in proporzione alle quote di partecipazione, dal socio Comune di Solofra. Ciò nonostante nessuna utilità viene retrocessa né ai soci né tantomeno al socio Consorzio ASI che ha destinato, ormai da oltre 23 anni un ingente patrimonio immobiliare.

La società si qualifica, certamente come una società a partecipazione pubblica costituita nella forma di società di capitali come prescritto dalla norma, nella quale il Socio di maggioranza esercita un'attività di indirizzo e controllo secondo quanto disciplinato dalla norma nazionale e comunitaria essendovi un rapporto particolare. Ovviamente non ha le caratteristiche per definirsi società *"in house"*.

### 2.3. Il Contratto di conferimento beni in disponibilità ed importo dell'operazione di conferimento

Il Consorzio ASI di Avellino, in data 9 gennaio 1997, ha stipulato con la società Solofra Service srl, un "Contratto di conferimento beni in disponibilità". Con tale atto, il Consorzio ASI ha concesso in disponibilità un complesso immobiliare con l'intenzione di destinarlo a centro di attrezzature e servizi a supporto dell'attività conciararia dell'area di Solofra. Tale centro servizi è costituito da:

- n. 3 magazzini con relativi uffici;
- locale adibito ad emergenze VV.FF.;
- centrali tecnologiche;
- fabbricato per laboratorio;
- sala congressi;
- fabbricato uso uffici;
- fabbricati uso commerciale con annessa sala ristoro.

La Solofra Service srl mette a disposizione degli affittuari uffici e/o depositi, aventi una specifica destinazione d'uso, come ad esempio: magazzini generali, magazzini frigoriferi per lo stoccaggio ed il deposito di magazzino, uffici doganali e spazi dedicati ad Agenzia di spedizione, aule di formazione, bar, ristoranti, palestra, mense aziendali ed uffici per studi di liberi professionisti. Inoltre, la Solofra Service srl si occupa direttamente della gestione dell'Auditorium/teatro concedendolo in utilizzo.

Il compendio immobiliare, sopra descritto, è stato realizzato mediante l'utilizzo di fondi pubblici erogati dalla Regione Campania, come prescritto dalla Legge n. 64/1986, con delibera ASI n. 96/11/198 resa il 06/06/1996 dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI.

Il contratto di conferimento fa seguito alla delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI nr. 96/11/98 resa il 06.06.1996 nella quale fu stabilita la costituzione di apposita società a cui affidare la gestione del compendio immobiliare sopra descritto.

In atto testualmente è riportato *"il Consorzio .....intende finalizzare quanto già deliberato stabilendo i termini del contratto necessario alla gestione che va irrevocabilmente legato alla durata della Società Solofra Service srl stessa"*.

A questo punto occorre preliminarmente inquadrare il "contratto di disponibilità" in uno dei contratti tipici previsti dal Legislatore, al fine di analizzarne le caratteristiche.

Escludendo la locazione, per mancanza di corrispettivo, e l'usufrutto, per mancanza sia della forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che per condizioni in conflitto citate nel "contratto di disponibilità", il comodato è sicuramente il contratto più aderente al rapporto instauratosi tra il

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Consorzio ASI e la società Solofra Service srl.

\*\*\*\*

**Il comodato** è un contratto con il quale una parte (il comodante) consegna all'altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.

L'art. 1803 c.c. stabilisce in merito che **"il comodato è essenzialmente gratuito"**, presupponendo pertanto che il rapporto tra le parti non abbia corrispettivo.

Ad ogni modo, sebbene si tratti di un contratto essenzialmente gratuito, non viene certamente esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato c.d. **"modale"** o **"oneroso"**, con la sola cautela che l'onere imposto dalle parti non debba avere una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto.

Nonostante dalle righe e dalla definizione codicistica di cui all'art. 1803 c.c. sembrerebbe che il rapporto sia molto semplice e sia basato principalmente di uno scambio contraddistinto da elementi di fiducia e di cortesia tra le parti, in realtà il comodato è una scelta contrattuale piuttosto complessa, che può determinare l'insorgenza di diverse problematiche e che, proprio per questo motivo, ha visto il legislatore concentrarsi in maniera specifica su tali ambiti.

Una di queste è, ad esempio, la **"restituzione della cosa"** disciplinata dall'art. 1809 c.c.. Il legislatore disciplina la restituzione della cosa al termine pattuito, stabilendo tuttavia, che **se sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.**

16

Il contratto in questione, sulla scadenza prevede che il cespite immobiliare debba essere **"irrevocabilmente legato alla durata della Società Solofra Service srl"**.

La predetta locuzione invita a fare qualche riflessione:

- l'utilizzo dell'avverbio **"irrevocabilmente"**, è assolutamente incompatibile con gli interessi di una Pubblica Amministrazione, alla luce del corrispondente sacrificio economico della stessa nel privarsi del proprio cespite. In questi casi, infatti, il Legislatore prescrive un continuo monitoraggio a vantaggio dell'interesse della P.A. finalizzato ad evitare qualsivoglia **"danno erariale"** e quindi totalmente in conflitto con un impegno oneroso e senza utilità economica che possa essere ritenuto **"irrevocabile"**;
- sul termine di durata del contratto di comodato, la dottrina distingue il **"comodato precario"** dal **"comodato con termine di durata"**; la principale differenza riguarda le diverse modalità in punto di obbligo di restituzione della cosa da parte del comodatario. Difatti, nell'ipotesi di comodato precario, il codice civile prevede l'obbligo del comodatario di restituire al comodante la cosa non

appena gli venga richiesta. Questa disciplina è in linea con il principio generale in materia di contratti di durata senza previsione di termine di scadenza, per i quali è prevista la possibilità di recesso *ad nutum*. Sul punto, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione in Sezioni Unite decidendo che "nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connotata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile *ad nutum* da parte del proprietario" (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 09 febbraio 2011 n. 3168).

Al contrario, nell'ipotesi in cui sia stato previsto un termine di durata, l'obbligo di restituzione della cosa da parte del comodatario si verifica alla scadenza del termine convenuto, oppure quando il comodatario ha terminato di servirsi della cosa secondo l'uso stabilito nel contratto. Infine, il secondo comma dell'art. 1809 c.c. prevede la possibilità per il comodante di esigere la restituzione immediata della cosa anche prima della scadenza convenuta, se sopravviene un urgente e imprevisto fabbisogno.

Per il comodato di immobili non abitativi ci si è chiesti se sia possibile fissare la durata per tutta la vita del concessionario. In assenza di indicazioni normative in tal senso una parte della dottrina sostiene la tesi positiva, mentre altri hanno sostenuto l'opinione negativa applicando analogicamente l'articolo 1573 c.c. dettato in tema di locazione; l'articolo, che stabilisce per la locazione di immobili una durata massima trentennale, rappresenterebbe il termine massimo per il quale può essere attribuito un diritto personale di godimento su di un bene immobile (TETI).

Tornando ora, nuovamente, allo specifico contratto di disponibilità, in esso è previsto che il Consorzio ASI mantenga la proprietà degli immobili mentre la Solofra Service s.r.l. si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che sarà effettuata con le somme derivanti dalla gestione degli immobili.

Infine, per dare il giusto "peso" alla concessione della disponibilità del compendio immobiliare di Solofra da parte del Consorzio ASI, di seguito, prendendo visione degli atti del Consorzio, sono stati quantificati i principali costi sostenuti, in gran parte realizzati con fondi pubblici.

L'appalto per la costruzione del 23.01.1995 prevedeva una spesa di 15.300.000.000 di vecchio conio (Lire Italiane), a fronte del quale sono state sostenute spese per un totale di Lit. 20.252.631.881, corrispondenti ad Euro 10.459.611,46.

A questo valore vanno sommate le spese sostenute per effettuare le espropriazioni dei terreni e

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

corrispondenti, in moneta corrente, ad euro 1.543.728,94 ed il costo subito per un contenzioso passivo con l'Impresa edile di Euro 210.660,27 (sentenza n°371/2015).

Si riassumono brevemente, nella tabella sottostante, tutte le voci di costo sostenute per la realizzazione del complesso immobiliare, oggetto del contratto di conferimento:

| Componenti                | Importo (€)          |
|---------------------------|----------------------|
| Valore appalto            | 1.543.728,94         |
| Costo lavori              | 10.459.611,46        |
| Contenzioso sent.371/2015 | 210.660,27           |
| <b>Totale costi</b>       | <b>12.214.000,67</b> |

Pertanto, dall'analisi condotta, si può assumere quale valore del Centro Servizi il costo di acquisto comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili all'operazione e pari ad euro 12.214.000,67.

**2.4. I risultati della gestione nell'ultimo triennio 2016-2018**

Al fine di poter procedere ad una ponderata valutazione sulla convenienza economico- finanziaria di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service Srl, ovvero provvedere alla sua liquidazione da parte del Consorzio ASI di Avellino, occorre procedere, preliminarmente, alla valutazione di alcuni dati di natura economico-finanziaria grazie all'elaborazione di riclassificazioni e di indicatori di *performance*.

L'analisi, in sintesi, ha riguardato alcuni dati riferiti al periodo 2016 -2018 ed è consistita in un essenziale *check up* della struttura dei ricavi e dei costi aziendali con relativa valutazione della sussistenza della condizione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di gestione nel tempo. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria della farmacia alle date del 31/12/2016, del 31/12/2017, del 31/12/2018 è desumibile dal seguente prospetto:

|         | ATTIVO                                              | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A)      | CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| B.I)    | Totale Immobilizzazioni immateriali                 | 0,00       | 0,00       | 324.631,00 |
| B.II)   | Totale immobilizzazioni materiali                   | 280.889,00 | 319.578,00 | 15.287,00  |
| B.III)  | Immobilizzazioni finanziarie                        | 58.527,00  | 59.713,00  | 38.015,00  |
| B)      | IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)                   | 339.416,00 | 379.291,00 | 377.933,00 |
| C.I)    | Totali Rimanenze                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| C.II.1) | Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| C.II.2) | Crediti esigibili entro l'esercizio successivo      | 70.323,00  | 70.530,00  | 108.433,00 |
| C.II)   | CREDITI (C.II.1+C.II.2)                             | 70.323,00  | 70.530,00  | 108.433,00 |
| C.III)  | Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| C.IV)   | Disponibilità liquide                               | 23.101,00  | 35.860,00  | 20.916,00  |
| C)      | ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)             | 93.424,00  | 106.390,00 | 129.349,00 |
| D)      | RATEI E RISCONTI                                    | 2.914,00   | 3.387,00   | 3.234,00   |
|         | TOTALE ATTIVO                                       | 435.754,00 | 489.068,00 | 510.516,00 |

## GIUDIZIO PROFESSIONALE

| PASSIVO        |                                               | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A.I)           | Capitale sociale                              | 10.400,00  | 10.400,00  | 10.400,00  |
| A.II-VII)      | Riserve                                       | 108.785,00 | 111.785,00 | 113.224,00 |
| A.IX)          | Utili (perdite) portati a nuovo esercizio     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A.IX)          | Utili (perdite) dell'esercizio                | 3.004,00   | 1.437,00   | 3.088,00   |
| A)             | PATRIMONIO NETTO                              | 122.189,00 | 123.622,00 | 126.712,00 |
| B)             | FONDI PER RISCHI ED ONERI                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| C)             | Trattamento di fine rapporto subordinato      | 128.208,00 | 145.485,00 | 164.568,00 |
| D.I)           | Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| D.2)           | Debiti esigibili entro l'esercizio successivo | 185.357,00 | 219.961,00 | 219.236,00 |
| D)             | DEBITI (D.I+D.2)                              | 185.357,00 | 219.961,00 | 219.236,00 |
| E)             | RATEI E RISCONTI                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE PASSIVO |                                               | 435.754,00 | 489.068,00 | 510.516,00 |

Di seguito si illustrano i dati di bilancio riclassificati con relativo peso in percentuale dell'ultimo triennio 2016-2018:

## ATTIVITA' E PESO PERCENTUALE

| Descrizione Voci                                      | 2016           | %             | 2017           | %              | 2018           | %              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A) CREDITI V/SOCI PER VERS.DOVUTI                     | 0,00           | 0,00%         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00%          |
| <i>Tot.crediti verso soci per vers.dovuti (A)</i>     | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>  | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                   |                |               |                |                |                |                |
| I-Immobilizzazioni Immateriali                        | 0              | 0,00%         | 0              | 0,00%          | 324.631        | 63,59%         |
| II-Immobilizzazioni materiali                         | 280.889        | 64,46%        | 319.578        | 65,34%         | 15.287         | 2,99%          |
| III-Immobilizzazioni finanziarie                      | 58.527         | 0,00%         | 59.713         | 0,00%          | 38.015         | 0,00%          |
| <i>Totale Immobilizzazioni</i>                        | <i>339.416</i> | <i>77,89%</i> | <i>379.291</i> | <i>77,55%</i>  | <i>377.933</i> | <i>74,03%</i>  |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                  |                |               |                |                |                |                |
| I-Rimanenze                                           | 0              | 0,00%         | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          |
| II-Crediti                                            | 70.323         | 16,14%        | 70.530         | 14,42%         | 108.433        | 21,24%         |
| III-Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni | 0,00           | 0,00%         | 0,00           | 0,00%          | 0,00           | 0,00%          |
| IV-Disponibilità liquide                              | 23.101         | 5,30%         | 35.860         | 7,33%          | 20.916         | 4,10%          |
| <i>Totale Attivo Circolante (C)</i>                   | <i>93.424</i>  | <i>21,44%</i> | <i>106.390</i> | <i>21,75%</i>  | <i>129.349</i> | <i>25,34%</i>  |
| D) RATEI E RISCONTI                                   |                |               |                |                |                |                |
| <i>Totale Ratei e Risconti (D)</i>                    | <i>2.914</i>   | <i>0,67%</i>  | <i>3.387</i>   | <i>0,69%</i>   | <i>3.234</i>   | <i>0,63%</i>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                  | <b>435.754</b> | <b>100%</b>   | <b>489.068</b> | <b>100,00%</b> | <b>510.516</b> | <b>100,00%</b> |

## PASSIVITA' E PESO PERCENTUALE

| Descrizione Voci                       | 2016           | %              | 2017           | %              | 2018           | %              |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI            | 0,00           | 0,00%          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <i>Totale fondi per rischi e oneri</i> | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO           | 128.208        | 29,42%         | 145.485        | 29,75%         | 164.568        | 32,24%         |
| D) DEBITI                              | 185.357        | 42,54%         | 219.961        | 44,98%         | 219.236        | 42,94%         |
| <i>Totale Debiti (D)</i>               | <i>185.357</i> | <i>42,54%</i>  | <i>219.961</i> | <i>44,98%</i>  | <i>219.236</i> | <i>42,94%</i>  |
| E) RATEI E RISCONTI                    | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          |
| <i>Totale ratei e Risconti (E)</i>     | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   | <i>0</i>       | <i>0,00%</i>   |
| PATRIMONIO NETTO                       | 122.189        | 28,04%         | 123.622        | 25,28%         | 126.712        | 24,82%         |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                  | <b>435.754</b> | <b>100,00%</b> | <b>489.068</b> | <b>100,00%</b> | <b>510.516</b> | <b>100,00%</b> |

Il patrimonio netto sopra esposto è così composto:

|                                                                |                |               |                |               |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETTO                                            |                |               |                |               |                |               |
| I-Capitale                                                     | 10.400         | 2,39%         | 10.400         | 2,13%         | 10.400         | 2,04%         |
| II-Riserva da Sovrapprezzo azioni                              | 0,00           | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 0              |               |
| III-Riserva di rivalutazione                                   | 0,00           | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 0              |               |
| IV-Riserva legale                                              | 8.385,00       | 1,92%         | 8.384          | 1,71%         | 8.385          | 1,64%         |
| V-Riserve statutarie                                           | 70.203,00      | 16,11%        | 73.208         | 14,97%        | 74.645         | 14,62%        |
| VI-Altre riserve, distintamente indicate                       | 30.197         | 6,93%         | 30.193         | 6,17%         | 30.194         | 5,91%         |
| VII- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari | 0,00           | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 0              | 0,00%         |
| VIII-Utili (perdite) portati a nuovo                           | 0,00           | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 0              | 0,00%         |
| IX- Utile (perdita) dell'esercizio                             | 3.004          | 0,69%         | 1.437          | 0,29%         | 3.088          | 0,60%         |
| <b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>                             | <b>122.189</b> | <b>28,04%</b> | <b>123.622</b> | <b>25,28%</b> | <b>126.712</b> | <b>24,82%</b> |

Accanto agli aspetti patrimoniali e finanziari, si illustrano, alla pagina seguente, i principali dati economici di bilancio dell'ultimo triennio 2016-2018, riclassificati con indicazione del relativo peso percentuale sul valore della produzione:

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

| Descrizione Voci                                                   | 2016           | %              | 2017           | %              | 2018           | %              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni                              | 557.766        | 99,47%         | 571.713        | 97,58%         | 603.311        | 97,07%         |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                   | 0              |                | 0              |                | 0              | 0,00%          |
| 5) altri ricavi e proventi                                         | 2.995          | 0,53%          | 14.161         | 2,42%          | 18.229         | 2,93%          |
| <b>Totale Valore della produzione (A)</b>                          | <b>560.761</b> | <b>100,00%</b> | <b>585.874</b> | <b>100,00%</b> | <b>621.540</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                   |                |                |                |                |                |                |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 14.547         | 2,64%          | 11.894         | 2,10%          | 17.772         | 2,90%          |
| 7) per servizi                                                     | 177.144        | 32,15%         | 175.621        | 30,99%         | 188.215        | 30,67%         |
| 8) per godimento di beni di terzi                                  | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 287            | 0,05%          |
| 9) per il personale                                                |                |                |                |                |                |                |
| a) salari e stipendi                                               | 214.299        | 38,89%         | 217.885        | 38,45%         | 247.133        | 40,27%         |
| b) oneri sociali                                                   | 64.383         | 11,69%         | 66.645         | 11,76%         | 73.931         | 12,05%         |
| c) trattamento di fine rapporto                                    | 16.582         | 3,01%          | 17.276         | 3,05%          | 19.711         | 3,21%          |
| e) altri costi                                                     | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          |
| <b>Totale costi per il personale (9)</b>                           | <b>295.264</b> | <b>53,59%</b>  | <b>301.806</b> | <b>53,26%</b>  | <b>340.775</b> | <b>55,53%</b>  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                    |                |                |                |                |                |                |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                 | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 54.030         | 8,80%          |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                   | 49.285         | 8,94%          | 49.087         | 8,66%          | 3.474          | 0,57%          |
| <b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>                     | <b>49.285</b>  | <b>8,94%</b>   | <b>49.087</b>  | <b>8,66%</b>   | <b>57.504</b>  | <b>9,37%</b>   |
| 11) Variazione rim. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          |
| 14) oneri diversi di gestione                                      | 14.739         | 2,68%          | 28.298         | 4,99%          | 9.128          | 1,49%          |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>                           | <b>550.979</b> | <b>98,26%</b>  | <b>566.706</b> | <b>96,73%</b>  | <b>613.681</b> | <b>99,32%</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>        | <b>9.782</b>   | <b>1,74%</b>   | <b>19.168</b>  | <b>3,27%</b>   | <b>7.859</b>   | <b>1,26%</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| 16) altri proventi finanziari                                      | 8              | -0,65%         | 7              | -0,46%         | 2              | -4,08%         |
| <b>Totale altri proventi finanziari (16)</b>                       | <b>8</b>       | <b>-0,65%</b>  | <b>7</b>       | <b>-0,46%</b>  | <b>2</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 17) interessi e altri oneri finanziari                             | -1.243         | 100,65%        | -1.513         | 100,46%        | -51            | 104,08%        |
| <b>Totale interessi e altri oneri finanziari (17)</b>              | <b>-1.243</b>  | <b>100,65%</b> | <b>-1.513</b>  | <b>100,46%</b> | <b>-51</b>     | <b>104,08%</b> |

|                                                                       |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale proventi e oneri finanziari (16+17)                            | -1.235       | -0,22%       | -1.506       | -0,26%       | -49          | -0,01%       |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                         | 8.547        | 1,52%        | 17.662       | 3,01%        | 7.810        | 1,26%        |
| 20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | 5.543        | 100,00%      | 16.225       | 100,00%      | 4.722        | 100,00%      |
| Totale delle imposte sul reddito d'esercizio, corr., diff. e antic.   | 5.543        | 100,00%      | 16.225       | 100,00%      | 4.722        | 100,00%      |
| <b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>                                | <b>3.004</b> | <b>0,54%</b> | <b>1.437</b> | <b>0,25%</b> | <b>3.088</b> | <b>0,50%</b> |

Dall'analisi dei dati di bilancio sopra riportati, si evince che la Solofra Service srl, nell'intervallo oggetto di osservazione, presenta un risultato d'esercizio sempre positivo, sebbene estremamente contenuto nel suo ammontare a tal punto che l'utile del 2018, che tra l'altro è in linea con i precedenti, espone una **redditività netta di circa lo 0,49 % dell'ammontare totale dei ricavi, assolutamente insufficiente a coprire i rischi d'impresa relativi.**

L'analisi risulta ancora più "severa" nel giudizio osservando, nella struttura dei costi aziendali, un'incidenza del costo del personale di circa il 50% dei costi totali della società e pari ad oltre il 56 % dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, come a significare che per ogni 1.000 Euro di canone di locazione incassato, circa 565 Euro vanno a coprire il costo del personale. Tutto ciò considerando sia la tipologia dell'attività esercitata, che non richiede particolari esigenze di personale, sia la circostanza che il compendio immobiliare è tutto locato e pertanto senza alcuna possibilità di incremento dei ricavi derivanti dai canoni locativi.

Generalmente, una società che si occupa prevalentemente di gestione "immobiliare" registra un'incidenza del costo del personale che difficilmente supera il 10%-15% dei ricavi.

Va infine evidenziato che, per la situazione singolare che la società non ha tra il proprio attivo il cespite immobiliare detenuto, il conto economico della Solofra Service srl non tiene conto dell'ammortamento/svalutazione del cespite aziendale che, nonostante esso sia tenuto e mantenuto dalla società, questo subisce un inevitabile deprezzamento naturale, che per quanto contenuto, trasformerebbe il risultato d'esercizio minimamente positivo in un risultato da *default* già per un solo anno. Giusto per dare un riferimento economico a quanto rappresentato, la (eventuale) quota di ammortamento annuale da applicare al compendio immobiliare sarebbe di almeno il 3% (aliquota dei fabbricati) che su un valore (di realizzazione) del cespite di Euro 12.214.000 darebbe luogo ad un "costo aggiuntivo figurativo" da includere in conto economico di Euro 366.420.

E' possibile allora affermare che soltanto la circostanza che la svalutazione del fabbricato sia a totale carico del Consorzio ASI ha fatto sì che non sia stata mai messa in discussione la continuità aziendale od analizzate le "patologie di crisi irreversibile" che diversamente sarebbero emerse.

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

## 2.5. Principali indicatori economici di efficienza gestionale

Le analisi di bilancio, con la determinazione dei cosiddetti indicatori o *ratios*, consistono in tecniche che consentono una lettura delle dinamiche aziendali e che hanno una significativa efficacia almeno nella schematica individuazione di alcuni fattori di rischio per la vita durevole dell'impresa e, quindi, nell'accertamento della probabile manifestazione della crisi aziendale.

I dati che si ricavano dall'elaborazione degli indicatori di bilancio costituiscono un patrimonio informativo di primaria importanza, che consente alla direzione aziendale di avere un quadro di lettura sulle condizioni di sostenibilità gestionale, vale a dire sugli equilibri patrimoniali, reddituali, economici e finanziari inerenti la gestione aziendale.

Tutto ciò è utile per l'individuazione di misure concrete ed operative di correzione dell'andamento della gestione da implementare.

Nel caso di specie, si è ritenuto opportuno basare la propria valutazione sull'analisi della redditività dell'attività svolta dalla Solofra Service s.r.l., ovvero verificare la capacità dell'azienda di generare un reddito in grado di coprire l'insieme dei costi aziendali e produrre un utile per la remunerazione del capitale investito.

Pertanto, il sottoscritto, al fine di rispondere al compito assegnatogli e pertanto di esprimere un giudizio professionale "sulla opportunità per il Consorzio ASI di Avellino – anche ai sensi del D.Lgs 175/16 così come modificato dal D.Lgs 100/17 – di mantenere la partecipazione nella società Solofra Service Srl, ovvero di dover provvedere alla sua liquidazione" ha ritenuto appropriato utilizzare, **sul patrimonio investito dal Consorzio ASI**, quale indicatore di efficienza gestionale, un *"ratio"* ampiamente utilizzato per valutare l'efficienza di un investimento o per confrontare l'efficienza di un certo numero di diversi investimenti, ovvero il ROI (*Return on investment*).

Il ROI rappresenta la misura del rendimento di un investimento rispetto al costo dello stesso ed è misurato dal rapporto:

$$ROI = \text{Reddito operativo} / \text{Capitale Investito Netto}$$

Nel nostro caso, si è considerato quale reddito operativo, il 98% dell'utile netto degli ultimi 3 esercizi (2016-2018), sebbene mai distribuito, e quale capitale investito netto il valore complessivo del conferimento stimato nella misura di euro 12.214.000,67 maggiorato del 98% del capitale sociale a suo tempo sottoscritto e versato dal Consorzio ASI e pari ad Euro 10.192,00.

I risultati sono stati riepilogati nella tabella che segue:

| Anno di Riferimento | ROI           |
|---------------------|---------------|
| 2016                | 0,025 %       |
| 2017                | 0,012 %       |
| 2018                | 0,025 %       |
| <b>ROI MEDIO</b>    | <b>0,10 %</b> |

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Tale indice rappresenta che il capitale sociale apportato dal Consorzio ASI, unitamente al Patrimonio immobiliare concesso in utilizzo alla società non produce, di fatto, ALCUN REDDITO.

\*\*\*\*\*

Al fine di dare una puntuale informazione anche della stratificazione dei ricavi della società, di seguito si rimette elenco dei contratti di locazione in essere con gli importi dei canoni di locazione riferito a ciascun contratto:

| Denominazione               | Canone Annuo |
|-----------------------------|--------------|
| De Maio Antonio             | 1.360,00     |
| Ocean Drive srl             | 2.488,32     |
| Shana Skins srl             | 2.725,44     |
| Team srl                    | 500,00       |
| Solofra Docks               | 55.393,80    |
| Dliwati                     | 2.116,92     |
| Tammaro Nicola              | 2.795,52     |
| ESM di Sandro Maffei        | 1.472,00     |
| Ciasullo&Vito Consulting    | 1.358,40     |
| Enjoy Italia srl            | 3.489,00     |
| Ian Chem srl                | 1.759,08     |
| Viemme Leather srl          | 2.268,84     |
| Sirio SSD a rl              | 1.200,00     |
| Lettieri Vincenzo           | 1.440,00     |
| Mel.Ita. Srl                | 2.321,88     |
| New Skins srl               | 1.475,40     |
| Pelletteria Italiana        | 2.975,28     |
| Avv. Perri Lucia            | 1.334,28     |
| Duchateau Import            | 1.316,16     |
| G.V.Valentino               | 1.560,00     |
| De Gla Service sas          | 1.465,92     |
| De Gla Service sas          | 1.465,92     |
| Enjoy Italia srl            | 1.200,00     |
| Dott.ssa Conte Assunta      | 2.496,12     |
| Melito car                  | 819,67       |
| Fondazione Children         | 18.000,00    |
| Monteverde srls             | 1.200,00     |
| Lineapelle srl              | 4.464,00     |
| Global Leather              | 1.205,44     |
| San Michele sist. Sicurezza | 3.421,44     |
| Gruppo Montervino           | 1.486,56     |
| Ar Group srl                | 1.200,00     |
| Ra.ma. Srl                  | 1.349,64     |
| Irpinia City                | 300,00       |
| Blochem srl                 | 1.560,00     |
| Nemo Medical                | 3.480,00     |
| Fisiostà                    | 2.163,96     |
| Studio Comm.le Luciano      | 1.800,00     |
| Monteverde srl              | 5.400,00     |
| D'aversa srl                | 1.320,00     |
| Man.Tec.                    | 1.440,00     |
| Luana srl                   | 1.983,00     |
| Solofra Docks               | 231.127,08   |
| Ing. Maccaronio             | 1.440,00     |

## GIUDIZIO PROFESSIONALE

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Ass. Musica Viva        | 300,00            |
| C Plus srl              | 4.529,28          |
| Primos Modern Tannery   | 1.440,00          |
| Del Regno Michele       | 1.800,00          |
| Sirio SSD a rl          | 20.366,40         |
| De Gia Service sas      | 4.278,48          |
| PM Pelletterie          | 1.735,95          |
| Matrix srl              | 1.507,20          |
| Legend srls             | 1.560,00          |
| Leather Trend           | 1.631,40          |
| Dott. Pierri Gennaro    | 1.313,88          |
| Dott. Arminante Roberto | 2.640,00          |
| Conf. Via della Pelle   | 1.444,00          |
| Erreti srls             | 1.320,00          |
| LS Data                 | 10.800,00         |
| Calabrese Paolo         | 1.440,00          |
| Blue Moon Pub srl       | 23.685,96         |
| CSI Formactions srl     | 1.680,00          |
| Icon Leather            | 1.440,00          |
| Pelletteria Italiana    | 1.560,00          |
| Pelletterie Manna       | 1.560,00          |
| Palumbo Costruzioni     | 4.800,00          |
| CSI Formactions srl     | 8.733,00          |
| EnergyTop               | 51.053,72         |
| <b>TOTALE</b>           | <b>535.758,34</b> |

### 3. IL GIUDIZIO PROFESSIONALE

#### 3.1. La partecipazione del Consorzio alla luce del dettato normativo del D.lgs175/2016 e s.i.e m.

Come accennato in premessa, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore. Nel 2015, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata una delega (articolo 18 della legge n. 124/2015, c.d. legge Madia) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esercizio della delega veniva previsto anche di ridefinire le regole per la costituzione di società, il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, normando precise regole di gestione ed un regime che disciplinasse le responsabilità degli amministratori e del personale delle società.

Nel 2016 si è giunti all'approvazione del Testo Unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Il citato provvedimento è stato successivamente "integrato e corretto" con il decreto legislativo nr. 100/2017, con il quale sono state introdotte, per l'adeguamento alle prescrizioni dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 251 del 2016, alcune modifiche che riguardano non tanto il merito della riforma, quanto altri aspetti che hanno consentito di rendere l'assetto derivante dalla riforma maggiormente organico.

Il TUSP, nella sua versione di testo coordinato, disciplina l'intera vita di una società partecipata, quindi:

- le tipologie di società che possono essere partecipate (s.p.a. ed s.r.l.);
- le ipotesi in cui la P.A. (Pubblica Amministrazione) può partecipare in una società privata;
- le ipotesi in cui la P.A. deve lasciare la partecipazione;
- la procedura di dismissione della partecipazione;
- le regole di organizzazione e amministrazione della società;
- i rapporti con la P.A. e l'esercizio dei diritti societari;
- i rapporti con i dipendenti della società;
- un tetto massimo per lo stipendio di dirigenti e manager;

- il procedimento di crisi di impresa.

Ebbene, in tale paragrafo, nell'ottica di ricercare contributi normativi che possano supportare il sottoscritto nella formulazione del giudizio professionale, si esamineranno con maggior dettaglio gli articoli del Testo Unico che potranno coadiuvare nella verificare dell'aderenza della normativa in materia con il mantenimento della partecipazione sociale nella Solofra Service srl da parte del Consorzio ASI.



**L'articolo 1** della "Madia" definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Al netto di deroghe espresse però, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

28

**Quanto sopra rappresentato, e desunto dall'art. 1 del TUSP, ci conferma che è questo l'alveo normativo da tenere a riferimento per la formulazione del giudizio professionale.**



**L'articolo 4 del TUSP** interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) **produzione di un SIG (SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE)** inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro il Decreto ha aggiunto il

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le start-up e agli spin-off universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società in in house, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato).

Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

---

30

**Confrontando le prescrizioni normative previste dall'art. 4 del TUSP con l'attività esercitata dalla società Solofra Service srl, si desume che l'attività della società partecipata Consorzio ASI Avellino non rientra nelle ipotesi di attività disciplinate in tale norma.**



FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

L'**articolo 5** disciplina la procedura per la costituzione, l'acquisto o la partecipazione di società.

La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere analiticamente motivata, sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, consentite dall'articolo 4, che alla sostenibilità finanziaria ed alla economicità dell'azione amministrativa.

L'articolo in questione, pur non afferendo al caso esaminato, è significativo della ratio del legislatore. Infatti il legislatore richiede che la motivazione (di partecipazione in società) debba essere fornita anche rispetto alla convenienza economica alla possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. In buona sostanza, occorre motivare la scelta in questione soltanto in base alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi, queste, che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative.

Al capitolo precedente è emersa l'assenza di qualsivoglia convenienza economica per il Consorzio ASI, in quanto un ingente patrimonio societario non genera alcuna redditività.



L'**articolo 20** del TUSP stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che

il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF. I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il Conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**E' di tutta evidenza che la partecipazione del Consorzio ASI nella società Solofra Service srl:**

- non rientri tra le partecipazioni societarie ammesse ai sensi dell'articolo quattro del decreto;
- non abbia conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro negli ultimi tre anni.

Tanto premesso, il Consorzio ASI è tenuto a redigere un Piano di riassetto delle società partecipate con allegata redazione tecnica per la loro razionalizzazione mediante la messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

33

Si ribadisce che la mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino ad euro cinquecentomila.



**L'articolo 24** del TUSP disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo - per le partecipazioni che:

- non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, modificato come sopra indicato;
- non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico modificato e come sopra indicato;
- siano oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, modificato come sopra indicato;

**ne dispongono l'alienazione ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.**

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Entro il nuovo termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica adotta una delibera consiliare con la quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c.2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. art. 21).

34

In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione.

Il comma 7 dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni.

Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Resta fermo quanto stabilito dal comma 9, per il quale, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda.

**Dalla lettura del commento dell'articolo in questione è evidente la ferma volontà del Legislatore ad imporre alla P.A. il rispetto dell'adozione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

dettando tempi per la dismissione delle società "non a norma" e stabilendo sanzioni in caso di mancata adozione delle prescrizioni normative.



La disposizione dell'**articolo 26** reca la disciplina transitoria incidendo su diversi aspetti, inclusi gli adeguamenti statutari alle norme del Testo Unico.

Le società a controllo pubblico già costituite sono quindi chiamate ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del Testo Unico entro il nuovo termine del 31 luglio 2017, come indicato dal Decreto correttivo. Entro lo stesso termine del 31 luglio 2017 tutte le società a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 11, c. 8, del Testo Unico.

Resta invece fermo il termine per l'adeguamento degli statuti delle società miste già fissato al 31 dicembre 2017.

**Anche quest'articolo del TUSP non sembra rispettato, in quanto lo Statuto della società Solofra Service srl non risulta adeguato alle norme del Testo Unico.**

### 3.2 La sostenibilità gestionale della società e le eventuali utilità alla P.A. socia

Nel Capitolo 2 è stato riservato particolare spazio alle *performance* economico-finanziarie della società. Ebbene da esse è possibile affermare che:

- la società **Solofra Service srl** è certamente in una situazione di equilibrio economico-finanziario e pertanto non è interessata dalla disciplina dell'art 14 del TUSP, riservato alle situazioni di "Crisi d'impresa" delle società a partecipazione pubblica;
- tale risultato è diretta conseguenza della determinazione del Consorzio ASI di concedere un ingente patrimonio immobiliare, costato oltre 12.200.000 euro, a titolo gratuito;
- ad essere precisi, occorre evidenziare che il Consorzio ASI, per il proprio "conferimento gratuito" subisce annualmente un costo relativo alla svalutazione patrimoniale che la normativa civilistica-fiscale quantifica in almeno Euro 366.420 annui, pari all'aliquota di ammortamento dell'immobile. In effetti occorrerebbe suddividere l'importo dell'investimento tra le differenti categorie di immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti generici, impianti specifici, etc..) e successivamente applicare la corrispondente aliquota di svalutazione/ammortamento. Tale operazione porterebbe ad un risultato più affidabile, ma certamente più elevato, del valore del costo di deprezzamento patrimoniale sopportato dal Consorzio ASI;
- oltre al suddetto "costo intrinseco" c'è un altro "potenziale" costo, relativo all'IMU su tali cespiti, che è stato oggetto di richiesta con diversi avvisi di accertamento, che a loro volta hanno dato luogo all'instaurazione di diversi contenziosi tributari, proprio dal socio del 2% della società Solofra Service srl. In pratica il socio Comune di Solofra, oltre a non aver effettuato alcun corrispondente apporto nella Solofra Service srl che potesse bilanciare il conferimento del bene in disponibilità, la qual cosa è sintomatica della superficialità e della non equilibrata costruzione della partecipata, richiede, da parte del Consorzio ASI, il pagamento delle imposte comunali relative all'immobile utilizzato esclusivamente dalla Solofra Service srl.

**Il quadro descritto conduce ad affermare che il consorzio ASI non riceve alcuna utilità dalla sua partecipazione nella società Solofra Service srl, sia in termine di redditività (utile distribuito) che di finalità istituzionali. Tale situazione contravviene alle prescrizioni del TUSP, nel quale è chiaramente evidenziato che la scelta del mantenimento della partecipazione societaria debba sempre trovare una motivazione nella convenienza economica e nella sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi, queste ultime, che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative.**

### **3.3 Ulteriori considerazioni in merito agli interessi dei creditori del Consorzio ASI: strumenti e procedure maggiormente idonee a tutelare gli interessi della PA, dei terzi e del patrimonio sociale.**

Il professionista, incaricato di redigere la presente relazione, ritiene di non secondaria importanza l'analisi delle conseguenze del mantenimento della partecipazione sociale alla luce della situazione economico-finanziaria del Consorzio ASI.

Il Consorzio ASI, deputato a gestire le aree ed i servizi nelle aree industriali della provincia di Avellino, si occupa, per il tramite di altra società partecipata, anche della depurazione delle acque. La struttura dell'Attivo patrimoniale del Consorzio ASI si presenta fortemente immobilizzata con cespiti la cui redditività risulta insoddisfacente in quanto tali *assets* sono destinati prevalentemente all'erogazione di servizi alle aziende insediate. Il settore della depurazione, inoltre, assorbe una notevole quantità di risorse proprie ed a cui, si spera, si riesca a porre rimedio quanto prima.

In questo contesto il Consorzio ASI subisce l'ingrato ruolo di dover, da un lato, compulsare le aziende insediate per l'incasso degli oneri dei servizi offerti e, dall'altro, provvedere ad onorare i fornitori per i servizi essenziali (illuminazione, manutenzioni strade, pulizia del verde, sgombero neve in emergenza, etc..).

A questo, poi, si aggiunge:

- una struttura dei costi particolarmente rigida e dovuta alla presenza di ben tredici aree industriali che moltiplica i costi ostacolando processi di economie di scala;
- la gestione di numerosi contenziosi, derivanti dalle precedenti amministrazioni, che determinano, senza alcuna preventiva programmazione, il sostenimento di ingenti pagamenti a titolo risarcitorio.

In tali situazioni, numerosi sono i creditori del Consorzio ASI che hanno difficoltà ad essere onorati anche a causa delle caratteristiche proprie dell'Ente di soggetto pubblico non sottoposto alla normativa in tema di crisi d'impresa. Per la verità, il Comitato Direttivo del Consorzio ASI sta ponendo rimedio a tutto ciò con l'alienazione di patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio della propria attività caratteristica e con un'attenta politica di riduzione dei costi operativi.

Ciò nonostante, in tale contesto, l'affidamento di un ingente patrimonio immobiliare non giustificato da valutazioni istituzionali o di convenienza economica reca pregiudizio e nocumento, oltre che all'Ente stesso, anche ai creditori insoddisfatti del Consorzio ASI.

FRANCESCO TEDESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

#### 4. CONCLUSIONI: GIUDIZIO PROFESSIONALE - ABSTRACT

Per quanto sinora esposto il Consorzio ASI Avellino, sia per motivazioni di carattere normativo che di convenienza economica, analiticamente affrontate nella presente relazione, a giudizio del sottoscritto professionista, **il Consorzio ASI deve procedere alla dismissione della partecipazione entrando, nel contempo, nella disponibilità del complesso immobiliare.**

Inoltre, poiché:

- la gestione di tale complesso immobiliare rappresenta l'unica attività della partecipata *Solofra Service srl*;
- la partecipazione nella società *Solofra Service srl* non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, come integrato e modificato;
- non risultano neanche soddisfatti i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico modificato e come sopra indicato;
- la legge cd "Madia" prevede l'obbligo di dismissione delle società che nell'ultimo triennio non hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro;
- non risulta rispettata la prescrizione obbligatoria del TUSP la quale richiede che la motivazione (di partecipazione in società e di mantenimento della stessa) debba essere fornita anche rispetto alla convenienza economica alla possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. In buona sostanza, occorre motivare la scelta in questione soltanto in base alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative.
- il TUSP impone la dismissione delle società "non a norma" stabilendo anche rilevanti sanzioni qualora non si provveda,

38 .

**è necessario porre in liquidazione immediatamente la società e rientrare nella disponibilità del compendio immobiliare.**

Di seguito, al fine di fornire un ausilio tecnico al Comitato direttivo del Consorzio ASI, nell'assunzione delle proprie determinazioni, nel caso in cui il Consorzio ASI intendesse seguire le indicazioni risultanti dal presente giudizio professionale, si rimettono schematicamente le attività da porre in essere:

- richiesta al CdA di convocare, con urgenza, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, al

**FRANCESCO TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

fine di sottoporre ai soci la discussione e deliberazione in merito ai seguenti punti dell'Ordine del giorno:

- o proposta di anticipato scioglimento societario e messa in liquidazione volontaria;
- o nomina dell'organo di liquidazione (*preferibilmente optare per un liquidatore unico*).

Inoltre, poiché dalla lettura dell'art. 2487 cod.civ., emerge chiaramente che il Legislatore della Riforma del diritto societario ha notevolmente ampliato, almeno sotto il profilo del linguaggio normativo, l'insieme delle competenze assembleari che non sono più limitate alla semplice nomina dei liquidatori, potendosi bensì spingere sino a regolare lo svolgimento dell'intera procedura di liquidazione e stabilendo anche "i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione" nonché i "poteri dei liquidatori", è opportuno, proprio per la peculiarità di Pubblica Amministrazione del Consorzio, sottoposto alla trasparenza ed al Controllo della Corte dei Conti, deliberare criteri funzionali di liquidazione che possano essere in linea con l'interesse pubblico da tutelare. In tale prospettiva, eventuali prescrizioni imposte al liquidatore, del tipo la redazione di una relazione mensile da trasmettere ai soci in merito alle attività espletate, o una scaletta dei tempi da rispettare per le attività con l'immediata consegna dei cespiti con i relativi contratti di locazione in corso potranno consentire al socio Consorzio ASI di avere sempre la consapevolezza sull'andamento della liquidazione societaria.

39

E' evidente che la questione più "delicata" cui dovrà affrontare il liquidatore, attiene al personale della società: in proposito, l'art. 19 del TUSP dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

La norma dispone che (c. 8) prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità.

Infine, la Regione forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti agevolando processi di mobilità e trasmette, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, all'Agenzia

nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

La presente relazione si compone di numero 40 pagine.



Dott. Francesco

